

Biella 22 novembre 2019

Al Signor
Sindaco

Al Signor
Presidente del Consiglio Comunale

Al Signor
Segretario Generale

Ai sensi dell'art.34 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti si presentano i seguenti emendamenti al testo del Regolamento Comunale per i Centri d'Incontro Sociali e Culturali per Anziani in discussione per l'approvazione il prossimo 26 novembre:

Emendamento n. 1

Art. 4, comma 2)

Eliminare la frase:

"Eventuali fondi attivi derivanti dalle attività complementari sono di esclusiva pertinenza dello stesso Centro Anziani."

Emendamento n. 2

Art. 5, comma 3)

Eliminare la frase:

"e non svolgano attività lavorativa"

Emendamento n. 3

Art. 5, comma 6)

Sostituire la formulazione proposta:

"All'atto dell'iscrizione, l'anziano che necessita della compagnia di una/un assistente familiare all'interno del Centro Anziani, comprovata dalla stipulazione di un regolare contratto di lavoro, dovrà rendere apposita dichiarazione scritta al Settore Servizi Sociali del Comune di Biella; qualora tale comprovata necessità dovesse emergere successivamente all'iscrizione, l'anziano dovrà necessariamente rendere per iscritto apposita dichiarazione al medesimo settore comunale. Gli accompagnatori non iscritti al Centro Anziani non hanno diritto a fruire delle attività complementari eventualmente svolte all'interno dello stesso."

Con la seguente formulazione:

“All’atto dell’iscrizione, l’anziano che necessita della presenza di un accompagnatore all’interno del Centro Anziani dovrà rendere apposita dichiarazione scritta al Settore Servizi Sociali del Comune di Biella, contenente il nominativo del familiare/dell’assistente familiare che provvederà all’accompagnamento; qualora tale comprovata necessità dovesse emergere successivamente all’iscrizione, l’anziano dovrà necessariamente rendere per iscritto uguale dichiarazione al medesimo settore comunale. Gli accompagnatori non iscritti al Centro Anziani non hanno diritto a fruire delle attività complementari eventualmente svolte all’interno dello stesso.”

Emendamento n. 4

Art. 7, comma 1)

Aggiungere quanto segue:

“E’ consentita, ai soli cittadini residenti nella città di Biella in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 3, l’iscrizione ad un secondo Centro, che farà conseguire al richiedente ammesso lo status di Socio Frequentatore, comportante l’assenza di diritto di voto e la non eleggibilità alle elezioni relative agli organismi di partecipazione.”

Emendamento n. 5

Art. 7, comma 5)

Sostituire la formulazione proposta:

“L’iscrizione non è soggetta a scadenza ed è valida fino a disdetta scritta, o a revoca a seguito di provvedimenti disciplinari; può dar luogo alla decadenza dalla qualità di iscritto la mancata frequenza del Centro durante un intero anno solare di funzionamento segnalata dal Presidente.”

Con la seguente formulazione:

“L’iscrizione non è soggetta a scadenza ed è valida fino a disdetta scritta, o a revoca a seguito di provvedimenti disciplinari, ad eccezione dell’eventuale iscrizione ad un secondo Centro, soggetta a revisione annuale, nel caso vi fossero richieste da parte di anziani residenti non iscritti ad alcun Centro Incontro. Può dar luogo alla decadenza dalla qualità di iscritto la mancata frequenza del Centro durante un intero anno solare di funzionamento segnalata dal Presidente.”

Emendamento n. 6

Art. 11, comma 1)

Sostituire la frase:

“pari a n. 5 persone”

Con la frase:

“compreso tra n. 5 e 7 persone”

Il Presidente della IV Commissione Consiliare
Livia Caldesi